Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 marzo 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1957, n. 57.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente al disposto dell'art. 23 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, desiderando di conchiudere una Convenzione per il regolamento amichevole delle controversie che potessero sorgere tra i due Paesi, hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il Nobile Giovanni FORNARI, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario*;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE

il Signor Dottor Raul FERNANDES, *Ministro degli Affari Esteri;*

i quali dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Articolo 1

Le controversie di qualunque natura che potessero sorgere fra le Alte Parti Contraenti, e che non abbiano potuto essere risolte per le vie diplomatiche ordinarie, saranno sottoposte al procedimento di conciliazione previsto dai successivi articoli, da 4 a 15, della presente Convenzione.

In caso di insuccesso del procedimento di conciliazione si istituirà un regolamento giudiziario secondo gli articoli 16 e successivi della presente Convenzione.

Articolo 2

Le controversie per cui fossero previsti, da altre convenzioni in vigore fra le Parti, procedimenti speciali, saranno sottoposte al regolamento previsto da tali convenzioni.

Articolo 3

Per le controversie che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, rientrano nella competenza delle autorità giudiziarie o amministrative, la Parte interessata potrà opporsi a che sia fatto ricorso ai diversi procedimenti previsti dalla presente Convenzione prima che sia stata presa una decisione definitiva entro un congruo termine di tempo da parte dell'autorità competente.

La Parte che in tal caso intenderà ricorrere ai procedimenti previsti dalla presente Convenzione dovrà notificare all'altra Parte la sua intenzione entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della decisione suddetta.

Articolo 4

Una Commissione permanente di conciliazione sarà costituita entro il termine di sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione.

Detta Commissione sarà composta di tre membri. Le Alte Parti contraenti nomineranno ognuna un Commissario scelto fra i rispettivi connazionali, e designeranno di comune accordo il Presidente che non dovrà essere cittadino di una delle Alte Parti Contraenti, né avere residenza abituale sui loro territori, né essere a loro servizio.

Se, per mancanza di accordo, la nomina del Presidente non viene effettuata nel termine di cui al primo comma del presente articolo, o, in caso di sostituzione, al termine di tre mesi successivi alla vacanza della carica, egli sarà designato nel seguente modo:

Ognuna delle Alte Parti Contraenti presenterà due candidati scelti sulla lista dei membri della Corte permanente d'arbitrato dell'Aja che non siano membri designati dalle Parti e di queste non abbiano la cittadinanza. Il Presidente sarà scelto a sorte tra i suddetti candidati.

Nel caso che una delle Alte Parti Contraenti non presentasse i suoi candidati sarà deferita al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, su domanda di una di Esse, la designazione del Presidente della Commissione permanente.

I Commissari vengono nominati per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Essi rimangono in carica sino alla loro sostituzione e, in ogni caso, fino al termine del mandato.

Fino a che la procedura non avrà inizio, ognuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di revocare e sostituire il proprio Commissario e così pure di ritirare il proprio consenso alla nomina del Presidente.

Nel più breve tempo possibile le Alte Parti provvederanno alle sostituzioni che si renderanno necessarie per supplire alle vacanze determinate da cessazione del mandato, revoca, decesso, dimissioni o qualsiasi altro impedimento, seguendo all'uopo le modalità fissate per le nomine.

Articolo 5

La Commissione di conciliazione verrà adita, mediante istanza indirizzata al Presidente, dalle due Parti agenti in comune accordo, o, in difetto, dall'una o dall'altra delle Parti.

L'istanza, dopo aver esposto l'oggetto della controversia, inviterà la Commissione a prendere le misure atte a conseguire una conciliazione.

Se la richiesta promana da una sola delle Parti, essa sarà contemporaneamente notificata da questa all'altra Parte.

Articolo 6

Nel termine di quindici giorni dalla data in cui una delle Parti avrà presentato una controversia alla Commissione di conciliazione, ognuna delle Parti potrà, per l'esame di tale controversia, sostituire il proprio Commissario con una persona che possieda speciale competenza in materia.

La Parte che si varrà di tale diritto ne farà immediata notifica all'altra Parte, e questa, in tal caso, avrà facoltà di analoga azione entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui tale notifica le sarà pervenuta.

Articolo 7

La Commissione di conciliazione si riunirà, salvo accordo contrario delle Parti, nella località designata dal suo Presidente.

Articolo 8

La Commissione di conciliazione avrà il compito di chiarire le questioni controverse, raccogliendo a tal fine ogni utile informazione, e di tendere alla conciliazione delle Parti.

Dopo l'esame della controversia essa formulerà, in un rapporto, le proposte intese alla sua composizione.

Articolo 9

La procedura davanti alla Commissione di conciliazione si svolgerà in contradditorio.

Tale procedura sarà regolata dalla Commissione stessa che terrà conto, salvo decisioni contrarie prese all'unanimità, delle disposizioni contenute nel titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per la composizione pacifica dei conflitti internazionali.

Articolo 10

Le deliberazioni della Commissione di conciliazione saranno prese a porte chiuse a meno che la Commissione, in accordo colle Parti, non decida diversamente.

Articolo 11

Le Parti avranno il diritto di nominare in seno alla Commissione propri agenti, consiglieri ed esperti i quali fungeranno nello stesso tempo da intermediari tra le

Parti stesse e la Commissione e promuoveranno altresì l'audizione di persona la cui testimonianza loro sembrerà utile.

La Commissione da parte sua, avrà la facoltà di chiedere spiegazioni orali agli agenti, consiglieri ed esperti delle due Parti nonchè alle persone che essa ritenesse utile di fare convocare con l'assenso dei loro Governi.

Articolo 12

Le Parti si impegnano a facilitare i lavori della Commissione di conciliazione e in particolare a fornirle, nella più larga misura possibile, ogni documento ed ogni utile informazione ed inoltre si impegnano ad usare ogni mezzo disponibile secondo la propria legislazione per consentirle di procedere alla citazione e all'audizione di testi o di esperti.

Articolo 13

La Commissione di conciliazione presenterà la sua relazione entro quattro mesi a decorrere dal giorno in cui venne investita della controversia a meno che le Parti non convengano di prolungare tale termine.

Un esemplare della relazione sarà trasmesso a ciascuna delle Parti. La relazione non avrà, per quanto riguarda così l'esposizione dei fatti come le considerazioni giuridiche, alcun carattere di sentenza arbitrale.

Articolo 14

La Commissione di conciliazione fisserà il termine entro il quale le Parti dovranno pronunciarsi sulle proposte di risoluzione contenute nella relazione. Tale termine non dovrà superare i tre mesi.

Articolo 15

Durante il corso effettivo della procedura ogni Commissario riceverà una indennità il cui ammontare sarà fissato di comune accordo dalle Parti che ne assumeranno l'onere in parti uguali.

Le spese generali di funzionamento della Commissione saranno ripartite in egual misura.

Articolo 16

Nel caso che una delle Parti non accetti le proposte della Commissione di conciliazione o non si pronunci nel termine fissato dalla relazione, ognuna di esse potrà chiedere che la controversia sia deferita alla Corte Internazionale di Giustizia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia non riconoscesse carattere giuridico alla controversia, le Parti convengono che essa sarà risolta *ex aequo et bono*.

Articolo 17

Le Alte Parti Contraenti stabiliranno, per ogni caso particolare, un compromesso speciale che precisi nettamente l'oggetto della controversia, le competenze particolari che potrebbero essere devolute alla Corte Internazionale di Giustizia, nonchè tutte le altre condizioni convenute fra esse. Il compromesso sarà stabilito con scambio di note tra i Governi delle Parti Contraenti.

Esso sarà interpretato in ogni suo punto dalla Corte di Giustizia.

Se il compromesso non sarà concordato entro i tre mesi a datare dal giorno in cui una delle Parti è stata investita di una richiesta ai fini di un regolamento giudiziario, ognuna delle Parti potrà adire alla Corte di Giustizia mediante semplice richiesta.

Articolo 18

Se la Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che la decisione di una istanza giudiziaria, o di qualsiasi altra autorità appartenente ad una delle Parti Contraenti, si trovi interamente o parzialmente in opposizione col diritto delle genti, e se il diritto costituzionale di detta Parte non consentisse, o consentisse solo parzialmente di cancellare in sede amministrativa le conseguenze della decisione in questione, si provvederà ad accordare alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.

Articolo 19

La decisione resa dalla Corte Internazionale di Giustizia sarà eseguita dalle Parti in buona fede. Le difficoltà cui la sua interpretazione potesse dar luogo saranno risolte dalla Corte di Giustizia, cui ciascuna delle Parti potrà adire a tal fine mediante semplice richiesta.

Articolo 20

Nel corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria le Alte Parti Contraenti si asterranno dal prendere qualsiasi misura che possa comunque pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione di Conciliazione o l'esecuzione della decisione della Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 21

Se una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria è pendente al momento della estinzione della presente Convenzione, essa proseguirà il suo corso secondo le norme della presente Convenzione o di ogni altra Convenzione che le Parti decidessero di sostituirle.

Articolo 22

Le contestazioni che potessero sorgere così per l'interpretazione come per l'esecuzione della presente Convenzione saranno sottoposte, mediante semplice richiesta, alla Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 23

La presente Convenzione sarà ratificata nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore subito dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma. Essa avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Ove non intervenga una denuncia sei mesi prima della sua scadenza, la Convenzione si intenderà rinnovata per altri cinque anni e così di seguito.

In fede di che i Plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione in duplice originale, in lingua italiana e portoghese, i testi facenti entrambi egualmente fede, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Rio de Janeiro, addì ventiquattro del mese di novembre dell'anno millenovecento cinquanta quattro.

GIOVANNI FORNARI — RAUL FERNANDES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

MARTINO

Convenção sôbre conciliação e solução judiciária entre a Itália e o Brásil

O Presidente da República Italiana e o Presidente da República dos Estado Unidos do Brasil, desejando concluir uma Convenção para a solução amigável das controvérsias que venham a surgir entre os dois países, nomearam para tal fim seus Plenipotenciários:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA ITALIANA

o Senhor Nobile Giovanni FORNARI, *Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário;*

O PRESIDENTE
DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL

o Senhor Doutor Raul FERNANDES, *Ministro de Estado das Relações Exteriores*;

os quais, depois de haverem trocado seus Plenos Poderes, achados em boa e devida forma, acordaram nos seguintes artigos:

Artigo I

As controvérsias de qualquer natureza que possam surgir entre às Altas Partes Contratantes, e que não tenham podido ser resolvidas por via diplomática ordinária, serão submetidas ao processo de conciliação previsto nos artigos 2 a 15 da presente Convenção.

Se a conciliação não fôr obtida, proceder-se-à de acôrdo com a solução judiciária prevista no artigo 16 e seguintes da presente Convenção.

Artigo II

As controvérsias para as quais um processo especial esteja previsto, em virtude de outras convenções vigentes entre as Partes, serão reguladas pelas disposições de tais convenções.

Artigo III

No tocante às controvérsias que, segundo a legislação interna de uma das Partes, pertençam à competência de suas autoridades judiciárias ou administrativas, a dita Parte poderá opor-se a que se recorra aos diversos processos previstos na presente Convenção, antes que tenha sido tomada uma decisão definitiva pela autoridade competente, dentro em prazo razoável.

A Parte que, em tal caso, pretenda recorrer aos processos previstos na presente Convenção deverá notificar a outra Parte dessa sua intenção, dentro em seis meses contados da data da mencionada decisão.

Artigo IV

Dentro em seis meses contados da data da entrada em vigor da presente Convenção, será constituída uma Comissão permanente de conciliação.

Essa Comissão será composta de três membros.

As Altas Partes Contratantes nomearão, cada uma, um Comissário escolhido entre os respectivos nacionais, e designarão de comum acôrdo o Presidente, que não deverá ser cidadão de nenhuma das Altas Partes Contratantes, nem ter residência habitual em território de qualquer destas ou estar a seu serviço.

Se, por falta de acôrdo, o Presidente não fôr nomeado no prazo a que alude a primeira alínea do presente artigo, ou, no caso de substituição, ao término de três meses contados da vacância do cargo, será êle designado da maneira seguinte:

Cada uma das Altas Partes Contratantes apresentará dois candidatos, escolhidos na lista dos membros da Côrte Permanente de Arbitragem da Haia, que não sejam membros designados pelas Partes, nem tenham a nacionalidade de qualquer uma delas. O Presidente será escolhido, pela sorte, dentre os candidatos assim apresentados.

No cado de não apresentar uma das Altas Partes Contratantes os seus candidatos, será deferida ao Presidente da Côrte Internacional de Justiça, a requerimento da outra Parte, a designação do Presidente da Comissão permanente.

Os membros da Comissão serão escolhidos para o prazo de três anos, podendo ser reeleitos. Permanecerão em função até sua substituição e, em todo caso, até o término do mandato.

Enquanto o processo não tiver início, qualquer das Altas Partes Contratantes terá o direito de revogar a nomeação do próprio Comissário, ou substituí-lo, bem como retirar seu próprio consenso à nomeação do Presidente.

As Altas Partes Contratantes providenciarão, no menor prazo possível, sôbre as substituições que se tornem necessárias, para preenchimento de vagas ocasionadas por cessaçao do mandato, revogação, morte, demissão ou qualquer outro impedimento, seguindo então o procedimento indicado para as nomeações.

Artigo V

A Comissão de Conciliação será convocada mediante requerimento dirigido ao Presidente pelas duas Partes, em comum acôrdo ou, na falta de acôrdo, por qualquer das Partes.

O requerimento, depois de expor o objeto da controvérsia, convidará a Comissão a tomar tôdas as medidas necessárias para chegar-se a uma conciliação.

Se o requerimento fôr apenas de uma das Partes, a mesma deverá imediatamente notificar a outra Parte.

Artigo VI

No prazo de 15 dias, contados da data em que uma das Partes haja submetido uma controvérsia à Comissão de Conciliação, qualquer das Partes poderá, para examinar a controvérsia, substituir o seu próprio Comissário por outro que esteja mais especializado na matéria.

A Parte que se valer dêsse direito notificará imediatamente o fato a outra Parte, que, nesse caso, terá a faculdade de agir da mesma forma, no prazo de 15 dias, contados do dia do recebimento dessa notifição.

Artigo VII

A comissão de Conciliação se reunirá, salvo combinação em contrário das Partes, no lugar designado pelo Presidente.

Artigo VIII

A Comissão de Conciliação compete esclarecer as questões controvertidas, colhendo, para tal fim, qualquer informação útil; e procurar conciliar as Partes.

Depois de examinar a controvérsia, formulará ela, em relatório, as propostas que visem a solucioná-la.

Artigo IX

O processo perante a Comissão de Conciliação será contraditório.

Tal processo será regulamentado pela própria Comissão, que levará em conta, salvo decisão unânime em contrário, ad disposições contidas no título III da Convenção da Haia, de 18 outubro de 1907, sôbre solução pacífica dos conflitos internacionais.

Artigo X

As deliberações da Comissão de Conciliação serão tomadas a portas fechadas, a menos que a Comissão, de acôrdo com as Partes, decida de modo diferente.

Artigo XI

As Partes terão o direito de nomear, junto à Comissão, agentes próprios, conselheiros e peritos, que funcionarão ao mesmo tempo como intermediários entre as próprias Partes e a Comissão, e promoverão, além disso, a tomada de depoimento das pessoas cuja testemunho julguem útil.

A Comissão, por seu turno, terá a faculdade de pedir explicações orais aos agentes, conselheiros e peritos das duas Partes, bem como às pessoas que julgar útil convocar, com o assentimento do respectivo Govêrno.

Artigo XII

As Partes comprometem-se a facilitar os trabalhos da Comissão de Conciliação e especialmente a fornecer-lhe, na mais larga medida possível, todos os documentos e informações úteis. Comprometem-se, além disto, a permitir-lhe, por todos os meios a seu dispor e de acôrdo com a própria legislação, que proceda à citação e à inquirição de testemunhas ou de peritos.

Artigo XIII

A Comissão de Conciliação apresentará seu relatório dentro em quatro meses a contar do dia em que tomar conhecimento da controvérsia, a menos que as Partes convenham em prorrogar êsse prazo.

Um exemplar do relatório será encaminhado a cada uma das Partes. O relatório, seja no tocante à exposição dos fatos, seja com relação às considerações juridicas, não terá caráter de sentença arbitral.

Artigo XIV

A Comissão de Conciliação fixará o prazo dentro do qual as Partes deverão pronunciar-se sôbre as propostas de resolução constantes do relatório. Êsse prazo não ultrapassará três meses.

Artigo XV

Durante o decurso efetivo do processo, cada comissário receberá honorários cuja importância será fixada de comum acôrdo pelas Partes, que assumirão a responsabilidade dos mesmos, em partes iguais.

As despesas gerais para o funcionamento da Comissão serão repartidas do mesmo modo.

Artigo XVI

Se uma das Partes não aceitar as propostas da Comissão de Conciliação ou não se pronunciar a respeito, no prazo estipulado pelo relatório, qualquer delas poderá solicitar que a controvérsia seja submetida à Côrte Internacional de Justiça.

No caso em que a Côrte Internacional de Justiça não reconheça caráter jurídico á controvérsia, as Partes convêm em que a mesma seja resolvida *ex aequo et bono.*

Artigo XVII

As Altas Partes Contratantes estabelecerão, para cada caso particular, um compromisso especial, que precise claramente o objeto da controvérsia, a competência particular que fôr conferida à Côrte Internacional de Justiça bem como as demais condições entre elas acordadas. O compromisso será formulado mediante trocas de notas entre os Governos das Partes Contratantes.

Êle será interpretado, em todos os seus pontos, pela Côrte Internacional de Justiça.

Se o compromisso não fôr concluído dentro em três meses a datar do dia em que uma das Partes tiver recebido da outra o pedido de solução judiciária, qualquer das Partes poderá recorrer á Côrte Internacional de Justiça, mediante simples requerimento.

Artigo XVIII

Se a Côrte Internacional de Justiça declarar que a decisão de uma autoridade judiciária, ou de qualquer outra autoridade de uma das Partes Contratantes, se encontra, inteira ou parcialmente, em oposição ao direito das gentes, e se o direito dessa Partenão permitir, ou permitir apenas parcialmente, a anulação das conseqüencias da decisão em questão por via administrativa, será conferida á Parte lesada uma satisfação equitativa de outra ordem.

Artigo XIX

A decisão da Côrte Internacional de Justiça será executada de boa fé, pelas Partes. As divergências que possam surgir de sua interpretação serão resolvidas pela própria Côrte de Justiça, à qual qualquer das Partes poderá recorrer para tal fim, mediante simples requerimento.

Artigo XX

No curso do processo de conciliação ou do processo judiciário, as Altas Partes Contratantes se absterão de tomar qualquer medida que possa prejudicar a aceitação das propostas da Commissão de Conciliação ou a execução da decisão da Côrte Internacional de Justiça.

Artigo XXI

Se, por ocasião do término de validade desta Convenção, estiver pendente algum processo de conciliação ou processo judiciário, tal processo seguirá seu curso normal, de acôrdo com as normas da presente Convenção ou de qualquer outra Convenção que a tenha substituido, por decisão das Partes.

Artigo XXII

As controvérsias que possam surgir da interpretação ou da execução da presente Convenção serão submetidas, mediante simples requerimento, à Côrte Internacional de Justiça.

Artigo XXIII

A presente Convenção será ratificada no mais breve prazo possível e entrará em vigor com a troca de ratificações, que se efetuará em Roma. A Convenção será válida por cinco anos, a contar da data da troca dos instrumentos de ratificaçao.

Não sendo denunciada seis meses antes da data do seu término, a Convenção continuará em vigor por novo periodo de cinco anos, e assim sucessivamente.

Em fé do que os Plenipotenciários acima nomeados assinaram a presente Convenção em duas vias, uma em português e outra em italiano, ambas igualmente válidas, e sôbre elas apuseram os seus selos.

Feito no Rio de Janeiro, aos vinte e quatro dias do mês de novembro de mil novecentos e cinqüenta e quatro

GIOVANNI FORNARI — RAUL FERNANDES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

LEGGE 3 febbraio 1957, n. 58.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo, concluso a Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

E' abrogata la legge 9 aprile 1952, n. 530, per la parte relativa alla materia regolata dal sopra indicato Accordo dell'8 gennaio 1955, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia per la sostituzione del testo dell'Accordo sulla protezione della proprietà industriale nelle esposizioni, concluso in Parigi il 26 settembre 1949.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 8 Janvier 1955

Monsieur le Président,

Il est apparu que l'application pratique de l'Accord sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, signé le 26 Septembre 1949, a donné lieu à certaines difficultés.

J'ai l'honneur de vous proposer, en conséquence, de lui substituer le texte suivant qui sera soumis à l'approbation du Parlement italien:

« Les certificats valablement délivrés par les Autorités compétentes de l'un des pays contractants, à l'occasion d'une exposition dûment reconnue par le Gouvernement dudit pays, sont considérés comme ouvrant droit, dans l'autre pays, au bénéfice de la protection temporaire accordée par la loi de ce dernier pays aux inventions brevetables, modèles d'utilité, marques de fabrique, dessins et modèles industriels couvrant les produits exposés.

L'Administration de chacun des pays contractants dans lequel une déclaration de priorité sera faite par l'exposant pourra exiger de celui-ci la production, dans un délai de six mois à compter du dépôt, de documents établissant l'identité de l'objet exposé ainsi que la réalité et la date de son exposition ».

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur
le Président de la Délégation française - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE

Rome, le 8 Janvier 1955

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« Il est apparu que l'application pratique de l'Accord sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, signé le 26 Septembre 1949, a donné lieu à certaines difficultés.

J'ai l'honneur de vous proposer, en conséquence, de lui substituer le texte suivant qui sera soumis à l'approbation du Parlement italien:

« Les certificats valablement délivrés par les Autorités compétentes de l'un des pays contractants, à l'occasion d'une exposition dûment reconnue par le Gouvernement dudit pays, sont considérés comme ouvrant droit, dans l'autre pays, au bénéfice de la protection temporaire accordée par la loi de ce dernier pays aux inventions brevetables, modèles d'utilité, marques de fabrique, dessins et modèles industriels couvrant les produits exposés.

L'Administration de chacun des pays contractants dans lequel une déclaration de priorité sera faite par l'exposant pourra exiger de celui-ci la production, dans un délai de six mois à compter du dépôt, de documents établissant l'identité de l'objet exposé ainsi que la réalité et la date de son exposition ».

En vous remerciant de cette communication, j'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur la proposition qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation française
CLAUZEL

Monsieur
le Président de la Délégation italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

LEGGE 8 febbraio 1957, n. 59.

Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati, può essere accentrato, con decreto emanato dal Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso le Intendenze di finanza di Torino per il Piemonte, di Aosta per la Valle d'Aosta, di Milano per la Lombardia, di Trento per il Trentino-Alto Adige, di Venezia per il Veneto, di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, di Genova per la Liguria, di Bologna per l'Emilia-Romagna, di Firenze per la Toscana, di Perugia per l'Umbria, di Ancona per le Marche, di Roma per il Lazio, di L'Aquila per gli Abruzzi e Molise, di Napoli per la Campania, di Bari per le Puglie e per la Lucania, di Catanzaro per la Calabria, di Palermo per la Sicilia e di Cagliari per la Sardegna.

Art. 2.

Le aperture di credito per il pagamento delle somme di cui all'articolo precedente, autorizzate ai sensi dell'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive modifiche, e dell'art. 9 della legge 31 luglio 1954, n. 570, sono disposte a favore degli intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi.

Il limite per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento è fissato in misura doppia di quella stabilita all'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.

Art. 3.

I rendiconti delle somme erogate dagli intendenti di finanza per i pagamenti eseguiti ai sensi del precedente art. 1, debbono essere trasmessi trimestralmente, secondo le disposizioni di contabilità generale dello Stato, insieme con i documenti giustificativi, alle Ragionerie provinciali dello Stato aventi la stessa sede delle Intendenze che dispongono i pagamenti.

Alle dette Ragionerie ed agli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sono deferite per i rendiconti menzionati nel precedente comma, le attribuzioni di controllo spettanti, rispettivamente, a norma delle leggi vigenti, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti.

Art. 4.

Su richiesta degli aventi diritto, le Intendenze di finanza, sino alla data del 31 dicembre 1958, sono autorizzate ad anticipare un importo pari all'ammontare delle somme richieste a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine, in base alla documentazione trasmessa dalle competenti dogane ai fini delle restituzioni medesime.

A tale scopo gli aventi diritto debbono allegare alla domanda di restituzione, apposita dichiarazione da cui risultino la qualità e la quantità delle merci esportate, nonchè l'ammontare del credito verso l'Erario.

La dichiarazione deve essere accompagnata da una garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione e costituita da una fideiussione bancaria rilasciata da uno degli Istituti di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, e successive modifiche, o da una polizza fideiussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione autorizzati a sensi del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria devono garantire l'Amministrazione che, ove alla liquidazione finale risulti pagata una somma eccedente il credito effettivo dell'esportatore, l'ente fideiubente provvederà a rimborsare l'Erario su semplice richiesta della Amministrazione stessa.

Le fideiussioni sono esenti, rispettivamente, da registrazione e da imposta sulle assicurazioni, e non possono essere revocate senza il consenso dell'Amministrazione.

Art. 5.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo graveranno su appositi capitoli di spesa della categoria movimento di capitali, sui quali potranno essere emessi ordini di accreditamento fino ai limiti di somma indicati nel precedente art. 2.

Ai fini dell'attribuzione ai Comuni ed alle Province delle quote del provento dell'imposta generale sull'entrata di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene tenuto conto delle anticipazioni previste dal presente articolo e dal precedente art. 4.

Art. 6.

Ove la dichiarazione dall'esportatore resa all'Ente fideiubente ed all'Intendenza di finanza ai fini del precedente art. 4, risulti falsa od infedele, il responsabile, indipendentemente dalle sanzioni di cui al Codice penale, e di cui all'art. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, incorre, con la procedura prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella multa, in misura variabile da due a sei volte l'ammontare della somma indebitamente riscossa.

Art. 7.

In sede di liquidazione finale delle restituzioni di cui agli articoli precedenti, si procederà al recupero delle anticipazioni che eventualmente fossero state concesse ai termini del precedente art. 4, imputando i versamenti relativi ad appositi capitoli della categoria movimento di capitali.

A tali capitoli saranno anche fatti affluire gli eventuali recuperi delle somme anticipate in più rispetto al credito risultante dalla liquidazione finale.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed in quello della entrata, delle somme relative alle anticipazioni di cui al precedente art. 4, nonchè ai recuperi corrispondenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1957.

Attribuzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1957, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, delle quote di proventi erariali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1957, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa:

80% delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro, nonchè delle tasse sulle concessioni governative percette in modo ordinario.

E', altresì, attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 10% dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40% dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 35,8% dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto relativo al semestre 1° gennaio-30 giugno 1957 farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57 e quello relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1957 al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1957-58.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 160. — TEMPESTA

(1576)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1957.

Attribuzione alla Regione Valle d'Aosta, per l'anno 1955, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, delle quote di proventi erariali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuiti per l'anno 1955, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella Sezione di tesoreria provinciale competente:

cinque decimi e mezzo dell'imposta governativa sull'energia elettrica e gas;

due decimi dei proventi del monopolio sui tabacchi.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto grava sul capitolo aggiunto n. 828 V allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il bilancio
ZOLI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 161. — TEMPESTA

(1577)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il piazzale delle Funivie al Breuil e la retrostante collina, sita nell'ambito del comune di Valtournanche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 luglio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il piazzale delle Funivie al Breuil e la retrostante collina, sita nell'ambito del comune di Valtournanche;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Valtournanche;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a formare, con la piazza antistante, un caratteristico sfondo naturale che si inserisce nel tessuto urbanistico del Breuil, costituisce, con la vegetazione arborea delle sue pendici, un elemento di particolare valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza fra l'opera dell'uomo e quella della natura;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Valtournanche confinante:

a nord con le particelle 272, 427, 428, foglio VII, allegato *A* e particelle 336, 343, foglio VII; a ovest con le particelle 157, 352, 162, foglio VII, allegato *A*; a sud con la particella 321, foglio VII; a est con le particelle 372, 326, foglio VII, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti di Aosta curerà che il comune di Valtournanche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Verbale dell'adunanza del 7 luglio 1955
Estratto di deliberazione

In Aosta, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 10,30, presieduta dall'avv. Vittorino Bondaz, si è riunita nella Sala consigliare della Amministrazione Valle, la Commissione regionale per la tutela del paesaggio composta dai membri: prof. Carlo Carducci, rag. Mauro Bordon, geom. Flaviano Arbaney, ingegnere Augusto Saltarelli, sig. Efisio Noussan, geom. Luigi Vesan.

Funge da segretaria la dottoressa Silvana Finocchi della Soprintendenza ai monumenti.

Assiste il sindaco del comune di Valtournanche.

OGGETTO: Breuil (Valtournanche) Vincolo del piazzale delle Funivie.

(Omissis).

La Commissione riconosciuto che la collina delle funivie costituisce per la piazza antistante un caratteristico sfondo naturale e inserisce nel tessuto urbanistico del Breuil con la vegetazione arborea delle sue pendici, un elemento di particolare valore estetico.

Considerato il pericolo rappresentato dal crescente sviluppo edilizio che minaccia di chiudere con costruzioni di vasta mole la libera visuale di godimento del quadro paesistico, modificando o addirittura annullando il caratteristico aspetto di quella località.

Ad unanimità di voti stabilisce di confermare il vincolo all'intero piazzale e alla retrostante collina fissandone i confini come segue:

nord: particelle 272, 427, 428, foglio VII, allegato *A* e particelle 336, 343, foglio VII;
ovest: particelle 157, 352, 162, foglio VII, allegato A;
sud: particella 321, foglio VII;
est: particelle 372, 326, foglio VII.

(1507)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 febbraio 1957.

Proroga della gestione commissariale del comune di Canosa di Puglia.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio per la proroga della gestione commissariale del comune di Canosa di Puglia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 detto, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Canosa di Puglia, ed è stato provveduto, nel contempo, alla nomina di un commissario straordinario nella persona del signor Vito Rosa.

Nell'assumere le funzioni, il commissario si è trovato di fronte a gravi e complessi problemi, la cui soluzione costituisce premessa indispensabile per il risanamento della civica azienda, scossa nella sua struttura da un lungo periodo di inazione e di carenza dei normali organi deliberativi.

Aspetti di particolare gravità presentava la situazione finanziaria, oppressa da una mole di debiti, di bilancio e fuori bilancio, assommanti a oltre duecento milioni di lire.

Il commissario si è accinto all'opera con azione tenace e metodica: buona parte dei debiti sono stati già estinti, sia mediante la realizzazione di un mutuo sia attraverso la normalizzazione del settore tributario: operazione, quest'ultima, che ha richiesto la revisione, tuttora in corso, di ogni singola imposta afferente ciascun contribuente.

Egli ha, inoltre, gettato le premesse e sta efficacemente adoperandosi per la soluzione di annosi problemi cittadini, quali la costruzione e la riparazione di edifici per scuole elementari e medie, il completamento della rete idrica e fognante, la costruzione di altro serbatoio per l'approvvigionamento idrico della popolazione, la sistemazione delle strade interne dell'abitato, la costruzione di case popolari, l'ampliamento della rete elettrica, ecc. complesso imponente di opere, che prevede uno stanziamento complessivo di oltre un miliardo di lire.

Particolare attenzione il commissario ha pure rivolto al settore della mano d'opera disoccupata, ch'egli è riuscito a contenere mediante l'allestimento di un congruo numero di cantieri di lavoro e di corsi di qualificazione professionale, mentre altri, già impostati, attendono di essere varati nei prossimi mesi.

Tutti questi problemi, in parte allo studio e in parte in fase di realizzazione, verrebbero ad essere compromessi o quanto meno ritardati da una interruzione dell'attuale amministrazione.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di prorogare di tre mesi la gestione straordinaria in atto presso il comune di Canosa di Puglia; e a ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Bari, addì 27 febbraio 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 stesso mese, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Canosa di Puglia e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il sig. Vito Rosa;

Ritenuta la opportunità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Canosa di Puglia è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario sig. Vito Rosa sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1956.

Bari, addì 27 febbraio 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(1582)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 febbraio 1957, **Proroga della gestione commissariale del comune di Andria.**

Relazione illustrativa del decreto prefettizio concernente la proroga della gestione commissariale nel comune di Andria.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 detto, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Andria, ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Giovanni Contarina.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato a dover affrontare numerosi e complessi problemi, la cui risoluzione è necessaria per riportare alla normalità la situazione di disagio determinatasi nella civica azienda e nella stessa popolazione di Andria a causa della paralisi funzionale, durata più mesi, della rappresentanza elettiva.

Particolare cura il commissario ha rivolto al fenomeno della disoccupazione, che in Andria aveva assunto, specie negli ultimi tempi, aspetti di particolare gravità anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, ponendo allo studio e impostando la realizzazione di lavori pubblici atti ad alleviare lo stato di disagio dei disoccupati.

Inoltre, il predetto funzionario ha dovuto iniziare l'opera di riassetto della finanza locale, gravata da un deficit di oltre cento milioni, e quella del riordinamento organizzativo di altri servizi di essenziale importanza per il funzionamento del Comune.

Senonchè i risultati di tale complessa azione sarebbero compromessi, e in parte annullati qualora, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di dare possibilità allo stesso commissario di completare il programma amministrativo in corso di svolgimento, si ritiene necessario prorogare di tre mesi, decorrenti dal 28 febbraio 1957, la gestione straordinaria in atto presso il comune di Andria, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

E a ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Bari, addì 27 febbraio 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 detto, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Andria e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il vice prefetto ispettore dottor Giovanni Contarina;

Ritenuta la opportunità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Andria è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario dott. Giovanni Contarina sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1956.

Bari, addì 27 febbraio 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(1581)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 marzo 1957. Proroga della gestione commissariale del comune di Gioia del Colle.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio per la proroga della gestione commissariale del comune di Gioia del Colle

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 4 dicembre 1956, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Gioia del Colle, ed è stato nominato commissario straordinario il direttore di sezione dott. Emanuele Loperfido.

La situazione finanziaria del predetto Comune presenta aspetti assai gravi, per il notevole squilibrio esistente fra le entrate e le spese. Il funzionario ha dovuto, pertanto, intraprendere con energia l'opera del risanamento del bilancio, cominciando ad eliminare le spese superflue e riducendo le altre entro i limiti delle effettive esigenze funzionali del Comune.

Ma egli si è in pari tempo preoccupato di incrementare le entrate: e a tal fine sta procedendo alla revisione degli imponibili di famiglia e ad una più equa ripartizione delle imposte di consumo, ed ha istituito il servizio e la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dando in pari tempo l'avvio ai relativi accertamenti a carico degli utenti.

Il commissario ha posto allo studio la situazione del personale ai fini di una migliore e più razionale utilizzazione degli elementi e per la possibile graduale eliminazione del personale non di ruolo ancora in servizio.

Nel settore sociale, infine, il commissario, in relazione alle provvidenze predisposte dal Governo a sollievo della disoccupazione, sta attualmente curando la istituzione di cantieri di lavoro ed il funzionamento della Commissione per la massima occupazione in agricoltura.

Poichè l'azione iniziata dal funzionario non ha potuto esaurirsi, in rapporto alla mole ed alla importanza dei problemi affrontati, nei tre mesi che vanno a scadere, con il decreto allegato se ne prorogano i poteri, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Bari, addì 2 marzo 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 4 dicembre 1956, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Gioia del Colle e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il direttore di sezione dott. Emanuele Loperfido;

Ritenuta la opportunità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Gioia del Colle è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario dott. Emanuele Loperfido sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1956.

Bari, addì 2 marzo 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(1583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di consumo « La Familiare », con sede in Aosta.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 marzo 1957, i poteri conferiti al dott. Cesare Dujany, commissario governativo della Società cooperativa di consumo « La Familiare », con sede in Aosta, sono stati prorogati al 31 maggio 1957.

(1565)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Castro Marina (comune di Diso). (Rettifica).

Il comunicato relativo al decreto interministeriale in data 3 dicembre 1956, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 in data 18 dicembre 1956, riguardante il trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita sulla spiaggia di Castro Marina dev'essere rettificato come segue:

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 dicembre 1956, è stato rettificato il precedente decreto in data 5 luglio 1955, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 1450,85 sita nella spiaggia di Castro Marina, riportata in catasto al foglio n. 11, particella n 357/*A* del comune di Diso (Lecce), nel senso che l'area citata misura mq. 1031,38 anzichè mq. 1450,85, ed è iscritta alla particella 357-*b* del foglio n. 11.

(1571)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, con sede in San Feliciano (Perugia).

Con decreto 1° febbraio 1957 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, il dott. Lalli Mario, funzionario della prefettura di Perugia, è stato nominato commissario per l'amministrazione del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, con sede in San Feliciano (Perugia), con i poteri e le attribuzioni dell'assemblea degli utenti e della rappresentanza consorziale.

(1572)

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Pistoia e proroga della gestione straordinaria.

Con decreto Ministeriale addì 6 marzo 1957, a seguito delle dimissioni rassegnate dal commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Pistoia sig. Dino Nuti, è stata disposta la nomina del dott. Settimio Del Tozzotto a commissario governativo dell'Ente medesimo, con i poteri ed obblighi stabiliti nei precedenti decreti Ministeriali.

Col decreto medesimo viene disposta la proroga fino al 30 aprile 1958 della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia e vengono attribuiti al commissario governativo, i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1956, e con l'obbligo di provvedere nel termine di cui sopra e nei modi previsti all'art. 2366 e del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(1573)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 18 dicembre 1956, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1956.

Le predette indennità ed interessi, vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso l'Istituto di credito per ciascuna ditta specificata nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decret. Ministeriale liquidazione indennità in data 18-12-56 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio	Ammontare indennità arrotondato Lire	Ammontare interessi arrotondato Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Delta padano														
1	BORLETTI Ferdinando fu Romualdo	Loreo	3.20.02	3151	18-12-52	13 s.o.1	17- 1-53	2243/147	4- 2-57	3	177	725.000 —	115.000 —	Banca Naz. Agr. Sede di Bologna	Bologna
2	CASADIO Domenico fu Olimpio	Ravenna	53.57.70	3316	27-12-52	13 s.o.6	17- 1-53	2245/149	4- 2-57	3	178	9.060.000 —	1.435.000 —	Id.	Id.
3	COSTATO Antonio fu Secondo Marcello	Codigoro	14.18.70	2937	29-11-52	8 s.o.7	12- 1-53	2246/150	4- 2-57	3	179	735.000 —	115.000 —	Id.	Id.
4	ERRANI Tomaso fu Giuseppe	Ravenna	33.03.10	3321	27-12-52	13 s.o.6	17- 1-53	2247/151	4- 2-57	3	180	1.250.000 —	195.000 —	Id.	Id.
5	ERRANI Tomaso fu Giuseppe, CASADIO Domenico fu Olimpio e CASADIO Eugenio fu Domenico	Argenta	109.00.29	3163	18-12-52	13 s.o.1	17- 1-53	2248/152	4- 2-57	3	181	13.985.000 —	2.275.000 —	Id.	Ics
6	MARCOLIN Angelo e Pollione, fratelli fu Giovanni Battista	Massafiscaglia	26.64.91	3171	18-12-52	13 s.o.1	17- 1-53	2249/153	4- 2-57	3	182	4.635.000 —	750.000 —	Id.	Id.
7	PELLEGATTI Olivo fu Romeo	Portomaggiore	14.89.00	2972	29-11-52	8 s.o.8	12- 1-53	2251/155	4- 2-57	3	183	3.685.000 —	595.000 —	Id.	Id.
8	SOCIETA' ANONIMA MOBILIARE ED AGRICOLA « S.A.M.E.A. », con sede in Venezia	Donada	135.83.62	4183	28-12-52	19 s.o.3	24- 1-53	2253/157	4- 2-57	3	184	28.710.000 —	4.670.000 —	Id.	Id.

Roma, addì 21 febbraio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(1447)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 7 gennaio 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità per i terreni del « terzo residuo » espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in forza dei decreti Presidenziali in data 19 luglio 1956, 28 giugno 1956, 16 marzo 1956, 27 ottobre 1956.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità è stato pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* numeri 287 e 289 del 12 novembre 1956 e 14 novembre 1956.

Le predette indennità, vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso l'Istituto di credito per ciascuna ditta specificata nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare indennità in cifra arrotondata (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70)	Istituto di credito presso cui vengono depositati titoli del Prestito riforma fondiaria	TESORERIA provinciale
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale		in data 7-1-1957	Registrazione Corte dei conti							
					N.	Data		Data	Reg. Agric.						
							N.		N.	Foglio	Ha.	Ha.	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	CARLETTI Angela Maria fu Ugo	Tuscania e Viterbo	3868 3869	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	2487/391	1- 2-57	3	78	128.95.71	152.20.68	12.840.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Roma	Roma
2	GUASTINI Adello e Carlo di Attilio	Massa Marittima	3817	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	2488/392	1- 2-57	3	77	14.63.34	19.13.96	1.425.000	Id. Id.	Id.
3	MACCHI DI CELLERE Francesco fu Carlo	Marta	3820	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	2489/393	1- 2-57	3	76	2.63.50	2.63.49	315.000	Id. Id.	Id.
4	PINELLI GENTILE Agostino fu Giacomo	Piombino	3977	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	2490/394	1- 2-57	3	74	31.42.85	72.89.45	2.825.000	Id. Id.	Id.
5	TORALDO Antonio di Bernardo	Campiglia Marittima	4396	29-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	2491/395	1- 2-57	3	73	17.59.32	8.20.50	1.430.000	Id. Id.	Id.
6	TORLONIA Alessandro fu Carlo	Canino	4397	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	2492/396	1- 2-57	3	72	159.70.21	139.59.79	15.535.000	Id. Id.	Id.
7	GUSSONI Angelo fu Raffaello e OTTOLINI Ada di Ernesto	Massa Marittima	3819	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	2493/397	1- 2-57	3	71	1.62.63	1.62.63	350.000	Id. Id.	Id.
8	MACCHIONI GOTTI Sabatino di Giuseppe	Laiatico	3888	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	2494/398	1- 2-57	3	70	0.95.82	0.95.82	225.000	Id. Id.	Id.
9	MICARA Luigi e Ferdinando di Ludovico	Vetralla	3823	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	2495/399	1- 2-57	3	69	0.75.75	0.75.75	270.000	Id. Id.	Id.
10	PERAGALLO Giovanni fu Cornelio	Castiglione della Pescaia	3897	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	2496/400	1- 2-57	3	75	4.42.37	3.85.91	340.000	Id. Id.	Id.
11	SOCIETA' ANONIMA CAPALBIO REDENTA AGRICOLA, con sede in Milano	Orbetello	3904	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	2497/401	1- 2-57	3	68	130.78.05	169.21.95	12.250.000	Id. Id.	Id.
12	SOCIETA' ANONIMA TENUTE AGRICOLE « TOMBOLO MAREMMANO », con sede in Milano	Grosseto	3589	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	2498/402	1- 2-57	3	67	16.21.11	16.21.11	1.510.000	Id. Id.	Id.
13	VERDIANI BANDI Gino fu Arnaldo	Castiglione d'Orcia	4401	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	2499/403	1- 2-57	3	66	55.44.19	35.46.06	3.350.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 1° marzo 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(1446)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	ARCIERI MASTROMATTEI Cristoforo fu Gaetano e ARCIERI MASTROMATTEI Ugo fu Tommaso, erede di ARCIERI MASTROMATTEI Tommaso fu Gaetano	San Mauro Forte	36.74.34	(terzo residuo		quota Ente)		1.812.260,65	1.810.000 —	1- 9-55
2	Eredi di DELL'OSSO Giovan-Battista fu Luigi	Ginosa	12.79.84	Id.		Id.		1.218.403,60	1.215.000 —	19- 1-55
3	DI MAGGIO Michele di Vincenzo e DI MAGGIO Vincenzo fu Salvatore	Laterza	8.88.19	Id.		Id.		1.036.022,30	1.035.000 —	19-11-56
4	GLINNI Domenico di Pietro Paolo	Acerenza	0.72.24	Id.		Id.		46.956 —	45.000 —	5-10-56
5	LORUSSO Giacinto di Antonio	Gravina	18.81.99	Id.		Id.		1.695.674 —	1.695.000 —	12- 9-55
6	LORUSSO Leonardo fu Antonio	Altamura	41.17.98	Id.		Id.		1.277.903,35	1.275.000 —	12- 9-55
7	LORUSSO Teresa di Antonio	Gravina	8.80.95	Id.		Id.		793.736 —	790.000 —	12- 9-55
8	MONTEMURRO Vincenzo fu Pasquale	Ferrandina	0.71.78	Id.		Id.		45.219 —	45.000 —	—
9	PANETTA Mario e Gaetano fu Michele	Pisticci	8.40.84	Id.		Id.		980.420,50	980.000 —	2- 3-56
10	PANETTA Michele di Francesco, PANETTA Giovanni e Francesco fu Michele	Pisticci	11.97.63	Id.		Id.		1.207.211 —	1.205.000 —	1- 8-56
11	PAVONCELLI Gaetano fu Nicola	Cerignola	46.15.57	Id.		Id.		4.680.187 —	4.680.000 —	1- 9-56
12	PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola	Cerignola	61.71.27	Id.		Id.		21.019.853,70	21.015.000 —	3- 5-56
13	SCHIAVONE-PANNI Alfredo fu Vincenzo	Genzano	11.22.32	Id.		Id.		982.814,70	980.000 —	—
14	TOZZOLI Giuseppe fu Francesco	Canosa	105.34.88	Id.		Id.		7.420.172,50	7.420.000 —	2-12-55

Roma, addì 2 marzo 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(1488)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 13 marzo 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,85	624,82	624,83	624,80	—	624,84	624,925	624,83	624,83
$ Can.	654 —	653 —	653 —	653,25	653,25	—	653,25	651,50	654,25	654,25
Fr. Sv. lib.	145,65	145,65	145,65	145,65	145,65	—	145,67	145,78	145,65	145,66
Kr. D.	90,64	90,62	90,65	90,65	90,66	—	90,64	90,72	90,63	90,62
Kr. N.	88,04	88,04	88,04	88,05	88,025	—	88,04	88 —	88,04	88,04
Kr. Sv.	121,50	121,53	121,53	121,54	121,50	—	121,53	121,53	121,51	121,50
Fol.	164,97	165 —	165,03	165,02	164,96	—	165 —	165 —	164,98	164,96
Fr. B.	12,512	12,5125	12,51375	12,5125	12,5062	—	12,51	12,52	12,51	12,51
Fr. Fr.	178,42	178,40	178,41	178,41	178,41	—	178,41	178,48	178,41	178,40
Fr. Sv. acc.	143,47	143,46	143,47	143,48	143,46	—	143,48	143,37	143,47	143,43
Lst.	1760,20	1760,30	1760,50	1760,50	1760 —	—	1760,125	1760,50	1760,25	1760,25
Dm. occ.	149,79	149,79	149,775	149,80	149,75	—	149,78	149,84	149,79	149,78
Scell. Aust.	24,18	24,1725	24,175	24,17	24,165	—	24,17	24,17	24,18	24,17

Media dei titoli del 13 marzo 1957

Rendita 3,50 % 1906	63,25
Id. 3,50 % 1902	57,70
Id. 5 % 1935	90,70
Redimibile 3,50 % 1934	79,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,20
Id. 5 % 1936	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,05

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93 -

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	653,25
1 Franco svizzero lib.	145,66
1 Corona danese	90,645
1 Corona norvegese	88,045
1 Corona svedese	121,535
1 Fiorino olandese	165,01
1 Franco belga	12,511
100 Franchi francesi	178,41
1 Franco svizzero acc.	143,48
1 Lira sterlina	1760,312
1 Marco germanico	149,79
1 Scellino austriaco	24,17

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1308/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 1758 R/Gab., con cui al signor Maier Luigi, nato a Tires il 22 aprile 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Mairi;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 21 novembre 1956 dal predetto Mairi Luigi e dal di lui figlio maggiorenne Luigi nato a Fiè il 18 agosto 1935, in atto residente a Fiè;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 19 settembre 1935, n. 1758 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del signor Mairi Luigi nato a Fiè il 22 aprile 1906, della di lui moglie Dejakum Rosa, nata a Bolzano il 30 marzo 1910 e dei figli:

Mairi Luigi, nato a Fiè il 18 agosto 1935;
Mairi Marianna, nata a Fiè il 5 novembre 1937;
Mairi Ernesto, nato a Fiè il 20 luglio 1939;
Mairi Albina, nata a Fiè l'8 maggio 1941;
Mairi Erlinda, nata a Fiè il 27 settembre 1943;
Mairi Ervino, nato a Fiè il 21 settembre 1948;

viene ripristinato nella forma tedesca di Maier.

Il sindaco del comune di Fiè provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 27 febbraio 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(1570)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: a) 4,50 % Serie ordinaria; b) 5 % Serie ordinaria; c) 6 % Serie ordinaria.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1957, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 %:

Estrazione a sorte di:
n. 63 titoli di 5 obbligazioni
n. 131 titoli di 10 »
n. 93 titoli di 25 »

in totale n. 287 titoli rappresentanti, complessivamente, n. 3950 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.975.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %:

Estrazione a sorte di
n. 9.268 titoli di 10 obbligazioni
n. 1.551 titoli di 25 »
n. 1.100 titoli di 50 »
n. 761 titoli di 100 »

in totale n. 12.680 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 262.555 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 131.277.500.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6 %:

Estrazione a sorte di
n. 525 titoli di 25 obbligazioni
n. 2482 titoli di 100 »
n. 1483 titoli di 1000 »

in totale n. 4490 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 1.744.325 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 872.162.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1957

Il vice presidente: BONANNI

Avviso riguardante: a) il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma », 1ª emissione; b) il sorteggio, per il rimborso, nonchè l'estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano », 1ª emissione; c) l'estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano », 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1957, con inizio alle ore 10, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma »*, 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 370 titoli di 1 obbligazione
n. 250 titoli di 5 obbligazioni
n. 350 titoli di 10 »
n. 248 titoli di 25 »

in totale n. 1218 titoli rappresentanti, complessivamente numero 11.320 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 5.660.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano »*, 1ª *emissione*:

1) Estrazione a sorte di:
n. 176 titoli di 1 obbligazione
n. 167 titoli di 5 obbligazioni
n. 249 titoli di 10 »
n. 300 titoli di 25 »

in totale n. 892 titoli rappresentanti, complessivamente numero 11.001 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 5.500.500;

2) Estinzione di titoli per complessive n. 10.039 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 5.019.500.

Le suddette obbligazioni da estrarre e da estinguere costituiscono, complessivamente, le n. 21.040 obbligazioni, per il valore nominale di L. 10.520.000, rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1957, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

c) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano »*, 2ª *emissione*.

Estinzione di titoli per complessive n. 72.100 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 36.050.000 rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1957, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1957

Il vice presidente: BONANNI

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: a) 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »; b) 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° aprile 1957, con inizio alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di n. 1079 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 10.790 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 5.395.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova »*:

Estrazione a sorte di.
n. 110 titoli di 1 obbligazione
n. 165 titoli di 5 obbligazioni
n. 120 titoli di 10 »
n. 34 titoli di 25 »

in totale n. 429 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2985 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore di L. 1.492.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1957

Il vice presidente: BONANNI

(1596)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale tecnico subalterno (preparatore, bidello) degli istituti di sperimentazione agraria e degli istituti sperimentali talassografici.

Agli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si rende noto che la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, corrispondente al ruolo organico del personale tecnico subalterno (preparatore, bidello) degli istituti di sperimentazione agraria e degli istituti sperimentali talassografici, bandito con decreto Ministeriale 14 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1956, registro n. 1, foglio n. 261, è stata pubblicata nel supplemento n. 2 *bis* del 5 marzo 1957 anno XXIX del bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(1574)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Graduatoria generale del concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto dell'11 gennaio 1956, con il quale venne bandito un concorso per esami a otto posti di sostituto avvocato dello Stato;

Visto i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato, bandito con il citato decreto dell'11 gennaio 1956:

Zagari Giorgio, prove scritte: diritto amministrativo, punti 9 1/5; diritto e procedura civile pratico, punti 8 2/5; diritto civile e diritto romano, punti 9 2/5. Prove orali: diritto e procedura penale, punti 9; interrogazione, punti 10; discussione, punti 9 3/5; in totale: punti 55 3/5.

Bafile Carlo, prove scritte: diritto amministrativo, punti 8 1/5; diritto e procedura civile pratico, punti 9; diritto civile e diritto romano, punti 7 2/5. Prove orali: diritto e procedura penale, punti 7 2/5; interrogazione, punti 8; discussione, punti 8 3/5; in totale: punti 48 3/5.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato:

1) Zagari Giorgio;
2) Bafile Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 7 febbraio 1957

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1957
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 103

(1557)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1951.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il decreto n. 340.2.74/10477 del 30 luglio 1953, con il quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvedeva alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1951;

Atteso che il componente della menzionata Commissione, dott. Gaetano Italia, medico condotto in servizio presso il comune di Palazzolo Acreide, è stato collocato a riposo e, pertanto, deve essere sostituito;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, e gli articoli 44, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del dott. Gaetano Italia è nominato componente della Commissione suddetta, il dott. Genovesi Massimo, medico condotto in servizio attivo nel comune di Noto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Siracusa, addì 28 febbraio 1957

Il prefetto: ONETO

(1514)

PREFETTURA DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 16831 del 17 agosto 1957, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Consiglio dell'ordine provinciale dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, è composta come segue:

Presidente:
Biamonti dott. Secondo, direttore di sezione della prefettura.

Membri:
Mele dott. Vincenzo, medico provinciale superiore;
Mazzetti dott. Erminio, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Pontecorvo;
Magale dott. Gasparo, libero esercente specializzato in ostetricia;
Fanti Fernanda, ostetrica condotta di Frosinone.

Segretario:
Biggio dott. Giacomo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Frosinone, addì 27 febbraio 1957

Il prefetto: CHIARAMONTE

(1515)

PREFETTURA DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il decreto prefettizio in data 12 dicembre 1956, n. 45555, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le designazioni avanzate dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai comuni di Conegliano Veneto e San Biagio di Callalta;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Rupeni dott. Tullio, veterinario provinciale;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Menzani prof. Cesare, docente in igiene e polizia veterinaria;
Sartori dott. Bruno, veterinario condotto.

Segretario:
Neri dott. Agatino, funzionario di gruppo *A* della amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Treviso, mentre le prove pratiche di esame avranno luogo presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Treviso, addì 23 febbraio 1957

Il prefetto: CASTELLUCCI

(1517)

PREFETTURA DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1956, n. 1073, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce è costituita come segue:

Presidente:
Ronca dott. Aurelio, vice prefetto.

Componenti:
Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale;
Angelelli dott. Onofrio;
Tondi dott. Vittorio;
Frassanito dott. Luigi.

Segretario:
Quarta dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Lecce.

Lecce, addì 26 febbraio 1957

Il prefetto: TORRISI

(1516)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 17066, in data 21 aprile 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1955;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 50, lettera *c*), del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Dente dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Scuderi dott. Mario, medico provinciale;
De Bellis prof. dott. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia;
Giuffrida prof. dott. Santi, docente in ostetricia e ginecologia, designato dall'Ordine dei medici;
Ceccarelli Clara, ostetrica condotta titolare.

Segretario:
Mazzamuto dott. Vincenzo, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 23 febbraio 1957

Il prefetto: RIZZO

(1518)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 13373, in data 2 aprile 1955, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1954;
Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 27027, del 19 luglio 1956, successivamente modificata con decreto prefettizio n. 27027, in data 16 novembre 1956;
Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1.	Patanè Mario	punti 55,150
2.	Nicotra Domenico	» 52,837
3.	Barchitta Gaetano	» 50,987
4.	Mattia Giuseppe	» 49,600
5.	Mazzone Salvatore	» 49,525
6.	Zagarrigo Calogero	» 49,350
7.	Allegra Giuseppe	» 49,187
8.	Cacciola Filippo	» 49,000
9.	Morello Ferdinando	» 48,787
10.	Neri Giovanni	» 48,300
11.	Russo Enrico	» 47,887
12.	Grasso Francesco	» 47,781
13.	Tamburino Croce	» 47,675
14.	Alosi Salvatore	» 47,062
15.	Muscio Antonino	» 46,987
16.	Castiglione Francesco	» 46,956
17.	Gangi Climenti Giuseppe	» 46,618
18.	Isgrò Salvatore	» 46,050

19.	Guzzo Gaetano	punti 45,987
20.	Turrisi Antonino	» 45,975
21.	Pagano Giuseppe	» 45,662
22.	D'Amico Francesco	» 45,537
23.	Motta Salvatore	» 45,300
24.	De Pasquale Francesco	» 45,131
25.	Agosta Antonino	» 44,837
26.	Dell'Erba Salvatore	» 43,825
27.	Smedile Letterio	» 42,875
28.	Genovese Carmelo	» 42,437
29.	Montaldo Angelo	» 42,337
30.	Buscemi Liborio	» 42,125
31.	Bono Baldassare	» 41,300
32.	Rivellini Pietro	» 41,175
33.	Viola Salvatore	» 40,062
34.	Billone Carmelo	» 40,050
35.	Vallone Ignazio	» 38,312

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati

Catania, addì 22 febbraio 1957

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 13373, in data 2 aprile 1955, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti tre condotte veterinarie: consorzio Zafferana Etnea, Sant'Alfio, Santa Venerina, comune di Vizzini e comune di Raddusa;

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza.

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti, nell'ordine appresso indicato, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno segnato

1) Patanè dott. Mario: consorzio veterinario Zafferana Etnea-Sant'Alfio-Santa Venerina;
2) Nicotra dott. Domenico: Vizzini;
3) Barchitta dott. Gaetano: Raddusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 22 febbraio 1957

Il prefetto: RIZZO

(1521)

PREFETTURA DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 9321 del 20 febbraio 1956, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 30392 del 21 giugno 1956;

Ritenuto regolare l'operato della Commissione;

Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso di cui in narrativa:

1.	Valletta Placida	punti 45,0125
2.	Turrini Virginia	» 44,05
3.	Tuberosa Flora	» 43,175
4.	De Francesco Antonietta	» 42,35
5.	Onesti Bice	» 42,30
6.	Fiorillo Maddalena	» 41,625
7.	Polito Licia	» 41,40
8.	Sarro Maria Carmela	» 41,3125
9.	Milli Luisa	» 40,885
10.	Bettoni Lucia Maria	» 40,625
11.	D'Agostino Francesca	» 40,525
12.	Picchiò Ornella	» 40,00
13.	Farina Rosa	» 39,335
14.	Cennerazzo Anna	» 39,00
15.	Di Blasio Immacolata	» 38,9125
16.	Verani Anna	» 38,7125
17.	Morgera Anna	» 38,55
18.	Cerbo Concetta	» 38,462
19.	Semprebon Leonora	» 38,20
20.	Izzo Maria Assunta	» 38,00
21.	Fonderico Angela	» 37,40
22.	Russo Maria	» 37,30
23.	Batazzi Rina	» 37,275
24.	Di Lella Maria	» 37,00
25.	Massaro Maria	» 36,525
26.	Passaretti Maria	» 36,15
27.	Bencivenga Gilda	» 36,00
28.	Corsi Fiorella	» 35,775
29.	Zagarolo Armida	» 35,6125
30.	Guerri Costantina	» 35,25
31.	Bucci Emilia	» 35,025
32.	Varchetta Vincenza	» 35,00
33.	Consoli Amalia	» 34,50
34.	Santagata Gilda	» 34,25
35.	Scaramuzza Natalina	» 33,9375
36.	Iagnemma Paolina	» 33,60
37.	Liguori Maria	» 33,15
38.	Salsi Gabriella	» 32,85
39.	Gianfico Clelia	» 32,80
40.	Pimpinelli Diomira	» 32,512
41.	Cavassa Rina	» 32,437
42.	Furno Annunziata	» 32,3625
43.	Fabozzi Saveria	» 32,30
44.	Vitelli Silvia	» 32,262
45.	Fantina Raffaelina	» 32,15
46.	Porciello Vincenzina	» 32,112
47.	Brevin Eda	» 32,00
48.	Barilozzi Lidia	» 31,737
49.	Culzoni Maria Franca	» 31,565
50.	Di Lillo Ines	» 31,275
51.	Marocchi Maria	» 30,95
52.	Carniani Carla	» 30,862
53.	Piccinini Anna Maria	» 30,662
54.	Rulli Diva	» 30,575
55.	Anzaloni Giuseppa	» 30,4625
56.	Sferragatta Bruna	» 30,30
57.	Amato Raffaella	» 30,275
58.	Vena Lorenzina	» 30,275
59.	Tognoni Rosanna	» 30,212
60.	Pepe Giovanna	» 30,0625
61.	Cesaroni Cesarina	» 30,05
62.	Bedetti Arsilia	» 30,05
63.	Russo Alfa	» 30,00
64.	Mastroianni Maria	» 30,00
65.	Merola Luisa	» 30,00
66.	Parlato Giuseppina	» 30,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della Prefettura.

Caserta, addì 25 febbraio 1957

Il prefetto: TINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 21578 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1955, indetto con decreto prefettizio n. 9321 del 20 febbraio 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina, secondo l'ordine della graduatoria, delle candidate risultate idonee sino alla attribuzione di tutti i posti messi a concorso;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per le sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Valletta Placida: Conca della Campania;
2) Turrini Virginia: Caserta frazione San Marco;
3) Tuberosa Flora: Mondragone;
4) De Francesco Antonietta: Piedimonte d'Alife;
5) Onesti Bice: Caserta frazione Tuoro e Casolla;
6) Fiorillo Maddalena: Grazzanise frazione Brezza;
7) Polito Licia: Mignano;
8) Sarro Maria Carmela: San Potito Sannitico;
9) Milli Luisa: Sessa Aurunca frazioni gruppo Toreglie in San Martino;
10) Bettoni Lucia Maria: Gallo;
11) D'Agostino Francesca: Ciorlano;
12) Farina Rosa: Giano Vetusto;
13) Cennerazzo Anna: Valle Agricola;
14) Di Blasio Immacolata: San Gregorio Matese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della Prefettura.

Caserta, addì 25 febbraio 1957

Il prefetto: TINO

(1522)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 112/84304 San., del 31 dicembre 1952, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna;
Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto numero 16/26940, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Benuzzi Elide . . . punti 57,279
2. Poggi Norma . . . » 56,923
3. Terzi Clementina . . . » 56,151
4. Zanella Emilia di Lascio . . . » 55,902
5. Zucchi Neve . . . » 55,382
6. Ariatti Adelina . . . » 55,315
7. Piazza Alma . . . » 55,026
8. Botticini Margherita . . . » 54,705
9. Malmusi Iolanda . . . » 54,325
10. Fenara Iolanda Panzacchi . . . » 54,060
11. Gardini Elide Donini . . . » 53,177
12. Boselli Rosa Tartarini . . . » 52,918
13. Serrantoni Maria Luisa . . . » 52,702
14. Duchi Livia . . . » 52,294
15. Simoni Salva . . . » 51,323
16. Bisi Walda . . . » 50,873
17. Manfredini Lilea . . . » 50,372
18. Rizzetto Ida . . . » 50,357
19. Butturini Angela Lenni . . . » 50,309
20. Paltrinieri Rina Veronesi . . . » 50,162
21. Rossi Adriana Ricò . . . » 50,061
22. Grandi Viviana . . . » 49,474
23. Rossi Gelmina Canella . . . » 49,414
24. Domeniconi Bruna . . . » 49,203
25. Colombarini Ennove . . . punti 48,708
26. Zanelli Maria Iseppi . . . » 48,438
27. Sacchi Lidia . . . » 48,417
28. Giardini Elvira Mancini . . . » 48,328
29. Serra Amedea Tommesini . . . » 48,172
30. Monari Iole Filippini . . . » 48,132
31. Manzoni Maria Luisa Gasperini . . . » 48,081
32. Monari Luciana Veronesi . . . » 48,047
33. Zotti Filomena Barbieri . . . » 47,741
34. Soglia Laura . . . » 47,405
35. Magnani Francesca Pavarotti . . . » 46,494
36. Barberini Dina Forrasiepi . . . » 46,435
37. Trebbi Maria Palmieri . . . » 46,342
38. Contoli Loda . . . » 46,228
39. Teglia Ede Vitali . . . » 46,184
40. Migliari Marina . . . » 45,956
41. Giovannini Natalina Randazzo . . . » 45,658
42. Laffi Maria Selva . . . » 45,656
43. Zamboni Bruna . . . » 44,581
44. Malaguti Ines Malservigi . . . » 44,406
45. Coraluzzo Mafalda . . . » 44,386
46. Lenzi Libera Grandi, coniugata con due figli . . . » 44,152
47. Busi Giuseppina . . . » 44,152
48. Turazzi Elsa . . . » 44,136
49. Tossani Imelde Lisi . . . » 44,014
50. Negroni Imelde . . . » 43,473
51. Tasini Evelina . . . » 42,869
52. Trevisani Ione Tassi . . . » 42,500
53. Dall'Oli Rosa Bettelli . . . » 42,198
54. Guizzardi Lilia Partenza . . . » 41,792
55. Cantoni Norma . . . » 41,597
56. Zacchi Laura . . . » 41,189
57. Busoli Renata Piccaia . . . » 41,071
58. Montevecchi Elide Bovolenta . . . » 40,837
59. Balboni Giovannina . . . » 40,707
60. Piretti Iolanda . . . » 40,313
61. Fulgeri Norma . . . » 39,812
62. Benfenati Maria . . . » 39,595
63. Davì Licinia Marconini . . . » 39,492
64. Orlandi Carmen . . . » 39,140
65. Barnabà Egidia . . . » 38,658
66. Folli Marta Cristoni . . . » 38,304
67. Bartolini Lucia . . . » 38,156
68. Maselli Annita . . . » 36,686
69. Bacilieri Carmelina . . . » 35,757
70. Finardi Liliana Berti . . . » 35,402
71. Venturini Vincenza . . . » 35,156

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 18 febbraio 1957

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto n. 76 di pari data con il quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304 San., del 31 dicembre 1952;
Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'assegnazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;
Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Benuzzi Elide: Malalbergo, prima condotta;
2) Poggi Norma: Granarolo Emilia, condotta unica;
3) Terzi Clementina: Bazzano, condotta unica;
4) Zanella Emilia di Lascio: Castel di Serravalle, condotta unica;

5) Zucchi Neve: Savigno, condotta consorziata con Monte San Pietro;
6) Ariatti Adelina: Tossignano, condotta di Borgo Tossignano;
7) Piazza Alma: Sasso Marconi, terza condotta Mongardino.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 18 febbraio 1957

Il prefetto: GAIPA

(1553)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 11772 del 4 luglio 1956, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Biella:

1. Bubani prof. Lino	punti	146,10	su 200
2. Ponzoni dott. Renato	»	137 —	»
3. Pane dott. Vincenzo	»	131,87	»
4. Tonelli dott. Enrico	»	131,75	»
5. Pastorino dott. Santino	»	122,75	»
6. Del Trono dott. Luigi	»	122,52	»
7. Pezzana dott. Alberto	»	122,25	»
8. Fattori dott. Emilio	»	122,25	»
9. Loli dott. Walter	»	111,75	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e del comune di Biella.

Vercelli, addì 26 febbraio 1957

Il prefetto: BARBATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 e, particolarmente, gli articoli 34, 36 e 37, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e, particolarmente, gli articoli 24 e 25, nonchè, le successive aggiunte e modificazioni alle suddette leggi;

Decreta:

Il prof. Lino Bubani è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella, ed è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario di detto Comune

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il 15 marzo 1957, e quindi prestare la promessa solenne di cui all'articolo 38 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e del comune di Biella.

Vercelli, 26 febbraio 1957

Il prefetto: BARBATO

(1524)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 4879/3ª San. del 28 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1955;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio numero 18564/3ª San. del 30 agosto 1956;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Lodola dott. Guido	punti	53,26	su 100
2. Giacchè dott. Ottavio	»	52,57	»
3. Martinetti dott. Lucio	»	51,82	»
4. Pascucci dott. Giorgio	»	51,26	»
5. Moretti dott. Bruno	»	51,18	»
6. D'Alessio dott. Roberto	»	50,58	»
7. Ongari dott. Franco	»	50,33	»
8. Paita dott. Vittorio	»	50,29	»
9. Terreni dott. Francesco	»	49,57	»
10. Grisenti dott. Giuseppe	»	49,07	»
11. Pelliccia dott. Vittorio	»	48,85	»
12. Grazzini dott. Eugenio	»	48,69	»
13. Taddeucci dott. Emo	»	48,24	»
14. Papani dott Prospero	»	47,96	»
15. Scatena dott. Alvaro	»	47,47	»
16. Granata dott. Antonio	»	47,14	»
17. Colitti dott. Giovanni	»	45,85	»
18. Fazio dott. Alberto	»	45,28	»
19. Ratti dott. Giuliano	»	44,52	»
20. Canali dott. Giovanni	»	44,16	»
21. Grimaldi dott. Armando	»	43,02	»
22. Vaccari dott. Alessandro	»	39,99	»
23. Bianchi dott. Marco	»	39,45	»
24. Simoni dott. Rodolfo	»	39,26	»
25. Ratti dott. Aldo	»	38,68	»

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 2 marzo 1957

Il prefetto: MENEGHINI

(1559)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a un posto di medico condotto vacante nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1954, n. 51132/III-San., col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, nonchè il successivo decreto in data 14 aprile 1955, n. 16049/III-San., modificativo del precedente;

Esaminati i verbali delle operazioni eseguite dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 12 ottobre 1952 e 23 novembre 1956;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla predetta Commissione per formulare la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di medico condotto nel comune di Laveno Mombello:

1. Arioli dott. Mario . . . punti 51,305 su 100
2. Comi dott. Carlo . . . » 48,920 »
3. Papa dott. Santino . . . » 48,150 »
4. Panigada dott. Vittorio . . . » 47,165 »
5. Turolla dott. Renzo . . . » 47,160 »
6. Negri dott. Ernestino . . . . » 46,355 »
7. Bonaria dott. Alberto . . » 46,685 »
8. Cadario dott. Ferdinando . . » 46,600 »
9. Kogoj dott. Milosch . . » 46,480 »
10. Mattioli dott. Giuseppe » 45,265 »
11. Mambretti dott. Pietro . . . » 44,525 »
12. Musso dott. Angelo . . » 44,020 »
13. Albrizio dott. Sergio . . . » 43,990 »
14. Visconti dott. Carlo . » 43,980 »
15. Persicalli dott. Manfredo . » 43,230 »
16. Benecchi dott. Giulio . . » 41,210 »
17. Tettamanzi dott. Faliero . . » 40,125 »
18. Giusti dott. Natale . » 38,180 »
19. Beer dott. Eugenio . » 37,580 »
20. Pedrini dott. Aldo . » 37,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 1° marzo 1957

Il prefetto: VECCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di medico condotto nel comune di Laveno Mombello vacante in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mario Arioli, primo classificato nella graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 1° marzo 1957

Il prefetto: VECCHI

(1523)

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1954, n. 51132/III San., col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio Laveno Mombello-Leggiuno Sangiano-Cittiglio-Gemonio-Brenta-Caravate-Monvalle, vacante in Provincia al 30 novembre 1954, nonchè il successivo decreto 14 aprile 1955, n. 16049/III San., modificativo del precedente per quanto riguarda la presentazione dei documenti di rito;

Richiamato il proprio decreto 24 agosto 1956, n. 7817, col quale, previo esame dei documenti presentati dai candidati, sono stati ammessi al concorso quarantasette concorrenti;

Esaminati i verbali delle operazioni eseguite dalla Commissione giudicatrice del concorso, costituita con proprio decreto 12 dicembre 1955, n. 48206/III San., a norma del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla predetta Commissione per formulare la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto nel consorzio Laveno Monbello-Leggiuno Sangiano-Cittiglio-Gemonio-Brenta-Caravate-Monvalle:

1. Sonzini dott. Angelo . . punti 57,211 su 100
2. Ferrario dott. Gino . . . » 53,025 »
3. Rodari dott. Modesto . . . » 51,431 »
4. Piquè dott. Ilio . . . » 49,668 »
5. Moro dott. Gianvincenzo . . » 49,506 »
6. Magnani dott. Gerolamo . . » 49,000 »
7. Valzorio dott. Ferdinando . . » 48,342 »
8. Vallis dott. Pietro . . . » 47,937 »
9. Noli dott. Camillo . . . » 47,181 »
10. Filipponi dott. Venanzio . . » 47,125 »
11. Cerri dott. Eugenio . . . » 46,000 »
12. Sbrana dott. Sergio . . . » 44,168 »
13. Zambelli dott. Franco . . . » 43,418 »
14. Rossi dott. Amilcare . . . » 42,175 »
15. Pollini dott. Arturo . . . » 41,343 »
16. Albertini dott. Arturo . . . » 41,000 »
17. Santi dott. Luigi . . . » 40,143 »
18. Zambello dott. Benito . . . » 39,500 »
19. Mattavelli dott. Francesco . . » 38,125 »
20. Ficarelli dott. Roberto . . » 35,225 »
21. Gioachin dott. Danilo » 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 4 marzo 1957

Il prefetto: VECCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio di Laveno Monbello-Leggiuno Sangiano-Cittiglio-Gemonio-Brenta-Caravate-Monvalle vacante in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angelo Sonzini, primo classificato nella graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 5 marzo 1957

Il prefetto: VECCHI

(1554)

PREFETTURA DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto prefettizio n. 20806 in data 3 maggio 1956, con il quale al dott. Remo Canevazzi dichiarato vincitore del concorso per la copertura di posti di medici condotti vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1954, veniva assegnata la condotta di Massa Finalese del comune di Finale Emilia;

Rilevato che tale condotta veniva messa a concorso in quanto resasi vacante a seguito dell'accettazione da parte del dott. Mario Calzolari della condotta di San Felice, assegnatagli con decreto prefettizio n. 48434 del 24 gennaio 1955;

Vista la decisione in data 24 marzo-2 luglio 1956, n. 560 con la quale il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso prodotto dal dott. Alberto Bizziocchi, invalido di guerra, vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1946, ha annullato il decreto

prefettizio n. 48434 del 16 febbraio 1955 « limitatamente alla parte in cui dichiara il dott. Alberto Bizziocchi vincitore della 3ª condotta medica del comune di Mirandola » e quello di pari numero in data 24 gennaio 1955 « per la parte relativa alla dichiarazione di vincitore della 1ª condotta medica di San Felice sul Panaro del dott. Mario Calzolari »;

Vista la nota n. 340.47/11490 in data 16 febbraio 1957, con la quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ritiene che, in conseguenza dell'esecuzione della suddetta decisione, dovrebbe essere assegnata al dott. Bizziocchi la condotta di San Felice sul Panaro, alla quale già era stato destinato con il decreto prefettizio n. 29721 del 28 settembre 1951, al dott. Mario Calzolari quella di Massa Finalese, alla quale aveva rinunciato perchè successivamente assegnatario di quella di San Felice sul Panaro, e al dott. Remo Canevazzi quella di Finale Emilia (capoluogo), quale seconda sede designata in ordine di preferenza dallo stesso dott. Canevazzi;

Visto il decreto pari numero e data, con il quale, in esecuzione della su indicata decisione del Consiglio di Stato, è stato provveduto ad assegnare al dott. Alberto Bizziocchi la condotta medica di San Felice sul Panaro ed al dott. Mario Calzolari quella di Massa Finalese;

Ritenuto che, in conseguenza di tale nuova destinazione delle suddette sedi di condotte mediche, al dott. Remo Canevazzi deve essere assegnata la condotta di Finale Emilia (interna) tuttora vacante, in sostituzione di quella di Massa Finalese precedentemente assegnategli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 20806/3ª San. del 3 maggio 1956 è dichiarato vincitore del concorso per la copertura di posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954 per la sottoindicata condotta:

Canevazzi dott. Remo: Finale Emilia (condotta interna).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Modena, addì 22 febbraio 1957

Il prefetto: CERUTTI

(1410)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio precedente decreto n. 28789 del 24 settembre 1956, concernente la dichiarazione delle vincitrici, in seguito a concorso, delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1954;

Letta la lettera n. 3892 del 9 novembre 1956, con la quale il sindaco di Paduli comunica che la signora Tancredi Clelia, dichiarata vincitrice di quella condotta ostetrica, ha dichiarato di rinunziare al posto;

Considerato che la ostetrica D'Urso Anna, classificata immediatamente dopo la Tancredi nella graduatoria delle idonee ed opportunamente richiesta da questa Prefetura di far conoscere se intendeva accettare la detta sede, ha fatto pervenire a sua volta esplicita dichiarazione di rinunzia;

Considerato che la ostetrica Amato Raffaela, vincitrice della condotta ostetrica di Pietraroia, ha indicato, nella domanda di ammissione al concorso, la sede di Paduli in ordine di preferenza prima di quella di Pietraroia;

Che la medesima, opportunamente interpellata a sua volta da questa Prefettura, ha dichiarato di accettare la sede vacante di Paduli;

Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso sopraindicato approvata con decreto prefettizio n. 28788 del 24 settembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Amato Raffaela è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Paduli.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo della Prefettura e del comune di Paduli.

Benevento, addì 16 febbraio 1957

Il prefetto: DE PALO

(1478)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.